

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI RAVENNA E L'ARCIDIOCESI DI RAVENNA – CERVIA PER LA DISCIPLINA, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1989, n. 12, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA CATTOLICA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI RAVENNA.

TRA

l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna - C.F. 92031720391 - che nel contesto del presente atto sarà anche detta, per brevità, A.U.S.L., in persona del Direttore della U.O.Direzione Amministrativa dell'Assistenza Ospedaliera, Dott.ssa Patrizia Babini, in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 664 del 7/12/2011, residente per la carica in Ravenna, Via De Gasperi, 8

E

L'Arcidiocesi di Ravenna – Cervia - C.F. 80011000397 - che nel contesto del presente atto sarà anche detta, per brevità, Arcidiocesi, nella persona dell'Ordinario pro-tempore Mons. Giuseppe Verucchi, residente per la carica in Ravenna, Piazza Arcivescovado, 1

PREMESSO:

- che la Legge Regionale 10 aprile 1989, n. 12 regola l'Assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle A.U.S.L.;

- che l'Arcidiocesi ha proposto di assolvere, a partire dal 1.01.2004, il servizio di assistenza religiosa ricorrendo alla forma di convenzionamento così come previsto dall'art 1 - 2° comma, lettera d) dell'allegato A della Legge Regionale n. 12/1989, prorogata a tutto il 30 giugno 2011 con deliberazione dell'Azienda USL n. 711 del 20 dicembre 2010;

- che, per carenza di religiosi e per proprie esigenze organizzative, la stessa Arcidiocesi ha chiesto di:

- A) - di ricondurre a n. 2 i posti di assistente religioso da prevedere per lo svolgimento del servizio di assistenza religiosa presso il Presidio Ospedaliero di Ravenna e ciò in deroga a quanto fissato dall'art. 4 del citato allegato A;
- B) - di poter utilizzare per lo svolgimento dell'assistenza religiosa anche più assistenti religiosi, a servizio parziale, con l'incarico di espletare a turno tale attività sulla base di presenze preventivamente programmate e con la possibilità di continuare ad assolvere anche i loro precedenti compiti e funzioni extraospedalieri;

- che per le ragioni sopra esposte si addivene alla stipulazione della presente convenzione che consente all'Arcidiocesi la possibilità di affidare lo svolgimento del servizio di assistenza religiosa a due o anche a più religiosi i quali, "a turno", potranno assicurare in questo modo il costante e regolare funzionamento del servizio;

- che tale possibilità non deve comportare maggiori oneri a carico dell'A.U.S.L. rispetto a quelli derivanti dai due suddetti posti fatto salvo il maggior costo derivante dalla retribuzione della pronta disponibilità che deve essere assicurata per tutti i giorni con il limite di 10 pronte disponibilità mensili per ogni assistente (comma 2 dell'art. 10 e 2° comma dell'art. 7 dello schema regionale d'intesa di cui all'allegato A della Legge Regionale n. 12/1989);

- che in relazione ai n. 2 due posti di assistente religioso concordati ed agli effetti del 2° comma dell'art. 10 (espletamento del servizio di assistenza religiosa a convenzione) del richiamato schema regionale d'intesa nonché dell'art. 7 (trattamento economico) dello schema tipo di convenzione - allegato c) del verbale d'intesa in data 16.10.1989 della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 9 dello stesso allegato A della già citata Legge Regionale n. 12/1989, i parametri di riferimento del Presidio Ospedaliero di Ravenna sono i seguenti:

- posti letto: degenze ordinarie n. 577; Day Hospital n. 60;
- natura del presidio: presidio ospedaliero per ricoveri sanitari;
- ubicazione: Viale Randi, 5 – Ravenna;

- che ciascuno degli assistenti religiosi mantiene la dipendenza esclusivamente dal proprio Arcivescovo;

- che gli assistenti religiosi qualora incaricati di svolgere il servizio "a turno" conservano e potranno continuare ad assolvere anche i loro precedenti compiti e funzioni extraospedaliere;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA

1. Il Servizio di Assistenza Religiosa presso il Presidio Ospedaliero di Ravenna viene assicurato, in regime di convenzione, dagli assistenti religiosi designati dall'Arcidiocesi.

2. Il Servizio di Assistenza Religiosa deve essere espletato presso i padiglioni del Presidio Ospedaliero di Ravenna così come specificati in premessa.

3. L'Arcidiocesi avrà cura di affidare ad uno degli assistenti religiosi la responsabilità ed il coordinamento del Servizio di Assistenza Religiosa espletato presso tutti i padiglioni del Presidio Ospedaliero di Ravenna e di darne comunicazione scritta alla Direzione Sanitaria dello stesso presidio. Tale assistente sarà detto nel contesto del presente atto e solo a fini organizzativi "assistente religioso coordinatore".

Art. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA

1. L'assistenza religiosa viene svolta, nel rispetto della volontà e libertà di coscienza dei cittadini, in piena autonomia operativa, con dipendenza esclusiva dall'Arcivescovo che provvede per le attività dirette all'amministrazione dei sacramenti, alla cura delle anime, alla catechesi, all'esercizio del culto.

2. Per le esigenze di collegamento funzionale del servizio di assistenza religiosa con gli altri servizi dell'A.U.S.L., l'assistente religioso opera d'intesa con la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Ravenna, uniformandosi alle indicazioni tecnico-organizzative emanate dal Direttore Sanitario per il miglior collegamento funzionale fra i vari servizi.

3. Il personale di assistenza religiosa può svolgere, con il consenso degli organi competenti dell'A.U.S.L., tutte le attività previste dalla Legge Regionale concernente "Disciplina dell'assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle Unità Sanitarie Locali".

4. Il servizio di assistenza religiosa, per i destinatari di cui all'art. 3, è gratuito.

Art. 3 - DESTINATARI DELL'ASSISTENZA RELIGIOSA

1. Il Servizio di Assistenza Religiosa, nel rispetto della volontà e libera coscienza dei cittadini, è assicurato nei confronti dei degenti ricoverati nel Presidio Ospedaliero di Ravenna.

2. Il personale dell'A.U.S.L. può usufruire del Servizio di Assistenza Religiosa compatibilmente con l'assolvimento dei propri obblighi di servizio.

Art. 4 - NUMERO DEGLI ASSISTENTI RELIGIOSI

1. Ai fini della quantificazione delle competenze economiche da assegnare all'Arcidiocesi il numero degli assistenti religiosi da assegnare al Presidio Ospedaliero di Ravenna viene quantificato in n. 2 unità e ciò in base a quanto riportato in premessa.

2. In presenza delle difficoltà sopra descritte e fino alla loro risoluzione l'Arcidiocesi ha la facoltà di svolgere il Servizio di Assistenza Religiosa utilizzando i religiosi di cui dispone e la loro turnazione sarà articolata senza soluzione di continuità in modo da assicurare nelle ore diurne la presenza o reperibilità di almeno un assistente religioso e nelle ore notturne la reperibilità di un assistente (anche attraverso l'uso di una catena di cellulari per permettere la reperibilità).

3. L'Arcidiocesi avrà cura di segnalare con congruo anticipo alla Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Ravenna i turni settimanali di servizio e di reperibilità degli assistenti religiosi. Dovranno parimenti essere comunicate con la massima tempestività anche le variazioni di turni per assenze impreviste.

Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE DI ASSISTENZA RELIGIOSA

1. Per l'esercizio della propria azione pastorale, gli assistenti religiosi dipendono unicamente dall'Arcidiocesi, la quale provvede alla determinazione e ripartizione dei compiti fra gli assistenti religiosi assegnati al Presidio Ospedaliero di Ravenna.

2. Gli assistenti religiosi possono essere coadiuvati continuamente o saltuariamente da altri sacerdoti, diaconi o laici senza oneri per l'A.U.S.L. L'assistente religioso coordinatore ne comunica i nominativi alla Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Ravenna. Tali collaboratori del personale di assistenza religiosa, l'Ordinario pro-tempore e parroci dei ricoverati, hanno accesso ai locali di degenza del Presidio Ospedaliero di Ravenna con le stesse modalità del personale di assistenza religiosa e comunque con l'ossequio delle disposizioni di cui alla citata Legge Regionale n. 12/1989.

3. Gli assistenti religiosi e gli eventuali collaboratori devono essere muniti di apposito cartellino individuale di riconoscimento riportanti il cognome, il nome e la qualifica da indossare nello svolgimento della loro attività.

4. Ferma restando la piena autonomia operativa degli assistenti religiosi, in ordine alle esigenze di collegamento funzionale del Servizio di Assistenza Religiosa con gli altri servizi dell'A.U.S.L., la Direzione Sanitaria Aziendale assume le proprie decisioni, sentiti gli assistenti religiosi stessi.

5. A richiesta dei ricoverati o dei loro congiunti che li assistono, eventuali esigenze terapeutiche non possono in caso di pericolo di vita impedire al personale di assistenza religiosa, ai suoi collaboratori o ai sacerdoti, che garantiscono la reperibilità, di svolgere il proprio ministero. Agli stessi ricoverati dovrà, altresì, essere assicurata la terapia impartita dal personale medico curante.

6. Gli assistenti religiosi designati dalla Diocesi possono accedere al servizio mensa alle condizioni di cui al Regolamento per l'accesso alla mensa approvato con deliberazione n° 307 dell'1/06/2010.

7. Gli assistenti religiosi possono prestare assistenza religiosa anche al di fuori degli orari di accesso ai reparti purchè non in contrasto con il regolare svolgimento dell'attività assistenziale.

8. L'Arcidiocesi garantisce la regolarità dell'iscrizione previdenziale degli assistenti religiosi dalla stessa designati.

Art. 6 - ORARIO DI SERVIZIO E REPERIBILITA' DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA

1. La natura del Servizio di Assistenza Religiosa comporta la necessità di assicurare il costante funzionamento del servizio stesso. Conseguentemente il personale di assistenza religiosa è sempre a disposizione nelle ore notturne e per i casi urgenti.

2. In ogni caso di assenza dal servizio, anche di notte, previamente comunicata all'A.U.S.L., l'assistenza religiosa può essere assicurata, per i casi urgenti ed in via eccezionale, anche dai collaboratori indicati al punto 3 del precedente art. 5.

3. Nessun compenso è dovuto dall'A.U.S.L. per la reperibilità relativa ai casi urgenti di cui al punto 2 del presente articolo.

4. L'assistente religioso coordinatore deve comunicare alla Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Ravenna le fasce orarie di presenza giornaliera, gli orari di espletamento delle funzioni religiose ed il recapito telefonico di tutti gli assistenti religiosi per le chiamate urgenti. Ciò ai fini organizzativi interni del Presidio Ospedaliero di Ravenna e di puntuale informazione ai degenti, ai loro familiari che li assistono ed ai dipendenti.

Art. 7 - COMPENSI PER L'ASSISTENZA RELIGIOSA

1. L'importo dovuto all'Arcidiocesi, come previsto dai successivi artt. 8 e 9, per il servizio reso dagli assistenti religiosi in convenzione assegnati al Presidio Ospedaliero di Ravenna viene fissato in complessivi € 47.158,53 annuali. Tale compenso, determinato in base ai parametri previsti dalla legge regionale n. 12/1989 così come specificati in premessa e con riferimento al precedente art. 4 - comma 1, è stato calcolato in ragione del 100% sulla base del trattamento economico indicato dall'art. 10 - 2° comma - dello schema di intesa Allegato A della stessa legge regionale per il primo religioso e del 75% per il secondo.

2. Successivamente alla suddetta rideterminazione il compenso potrà essere aggiornato ogni anno con effetto dal 1° gennaio in rapporto alle variazioni subite nell'anno precedente dai parametri sopra richiamati e dal trattamento economico fissato dalla normativa contrattuale di riferimento.

Art. 8 - MODALITA' DI PAGAMENTO

1. L'A.U.S.L. accrediterà gli importi di cui all'art.7 entro 90 gg. dal ricevimento del documento di richiesta da parte dell'Arcidiocesi.
2. L'accredito avverrà mediante versamento sul c.c. bancario n. 036000100240 Banca Credito Cooperativo Ravennate & Imolese – Cod. CIN Y - Cod. ABI 08542 - Cod. CAB 13103 intestato all'Arcidiocesi di Ravenna - Cervia.

Art. 9 - OBBLIGHI FISCALI, CONTRIBUTIVI ED ASSICURATIVI DELLA DIOCESI PER L'ATTIVITA' SVOLTA DAGLI ASSISTENTI

RELIGIOSI

1. L'Arcidiocesi, alla quale viene accreditato direttamente l'intero ammontare del compenso dovuto per il servizio di assistenza religiosa, si assume l'obbligo di curare tutti gli aspetti fiscali, contributivi e assicurativi derivanti dallo svolgimento della suddetta attività da parte degli assistenti religiosi nonchè di assolvere i connessi obblighi se ed in quanto previsti dalle vigenti norme.

Art. 10 - LOCALI ED ATTREZZATURE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA

1. Agli assistenti religiosi è garantito l'uso di una cappella collocata all'interno del Presidio Ospedaliero di Ravenna e di un ufficio con relativi arredi, attrezzature, e accessori.

2. L'A.U.S.L. mette a disposizione degli assistenti religiosi un alloggio costituito da n. 6 locali arredati, muniti di servizi e sito all'interno delle strutture di ricovero. L'alloggio è fruibile previa corresponsione di un canone da determinare secondo le vigenti disposizioni.

3. L'A.U.S.L. mette a disposizione degli assistenti religiosi per le esigenze connesse all'espletamento della funzione di cui alla presente convenzione la propria sala riunioni. Detta sala riunioni sarà disponibile in ore e giorni concordati secondo le norme del regolamento vigente e previa richiesta d'uso da presentare con congruo anticipo.

4. Le usuali spese di culto presso il Presidio Ospedaliero di Ravenna, nonchè quelle di conservazione degli arredi, suppellettili e attrezzature occorrenti per il funzionamento del servizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le pulizie, nonchè le spese di illuminazione e riscaldamento di tutti i locali adibiti al Servizio di Assistenza Religiosa, sono a carico dell'A.U.S.L., fermo restando comunque che ogni assistente religioso è consegnatario e responsabile dei beni mobili ed immobili ricevuti in uso e destinati, o comunque necessari, per l'assolvimento del servizio oggetto della presente convenzione.

Art. 11 - DETERMINAZIONE DEL CANONE PER L'USO DELL'ALLOGGIO

La determinazione del canone per l'utilizzo dell'alloggio di cui al punto 2 del precedente art. 10 e le modalità di pagamento da parte dell'Arcidiocesi vengono concordate in sede di definizione dell'atto di concessione in uso di detto alloggio.

Art. 12 - CONTROVERSIE

1. La ricerca di una soluzione di reciproco gradimento delle parti contraenti, in caso di eventuali controversie relative all'interpretazione e applicazione della presente convenzione, è demandata all'apposita commissione regionale costituita ai sensi dell'art. 9 dello "Schema di intesa regionale" Allegato A) alla Legge Re-

gionale n. 12/1989 avente sede presso la Giunta Regionale dell'Emilia Romagna.

2. L'A.U.S.L. e l'Arcidiocesi si impegnano ad accettare e a dare pronta esecuzione alle decisioni della Commissione anzidetta.

Art. 13 - ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA' CIVILE E PER INFORTUNI

1. L'A.U.S.L. garantisce di aver in atto idonea assicurazione che copre la responsabilità civile derivante dalle prestazioni professionali effettuate anche in regime di convenzione da personale non dipendente.

2. L'Arcidiocesi provvede alla copertura assicurativa degli assistenti religiosi per gli infortuni correlati allo svolgimento dell'attività convenzionata.

Art. 14 - RESPONSABILITA' PER L'USO DEL MEZZO DI TRASPORTO

1. Qualora l'assistente religioso usi un mezzo di trasporto per recarsi presso la sede di espletamento della propria attività (andata e ritorno) l'A.U.S.L. è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo.

2. La sottoscrizione della presente convenzione è valutata come dichiarazione di esonero di responsabilità dell'A.U.S.L..

Art. 15 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto o richiamato nei precedenti articoli, operano comunque le vigenti disposizioni legislative o contrattuali disciplinanti la materia, nonché, ove applicabili, le eventuali prescrizioni generali e specifiche del codice civile.

Art. 16 - DURATA

1. La presente convenzione ha durata di 5 anni, entra in vigore l'1.01.2012 e scade il 31.12.2016 con possibilità di rinnovo, di anno in anno, fino ad un massimo di ulteriori tre anni.

2 - La eventuale disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno 90 giorni dalla scadenza.

3. - La convenzione potrà avere comunque scadenza anticipata qualora la materia venga diversamente regolamentata da disposizioni nazionali o regionali.

Art. 17 - BOLLO E REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e successive modificazioni e integrazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

3. L'A.U.S.L. e l'Archidiocesi provvedono ad assolvere l'imposta di bollo ciascuna sull'originale di propria competenza, mentre l'onere della registrazione in caso d'uso è a carico di chi vi ricorre.

Ravenna

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì,

per l'A.U.S.L. di
RAVENNA

per la ARCIDIOCESI di
RAVENNA - CERVIA

Il Direttore

U.O. Direzione Amministrativa

Assistenza Ospedaliera

Dott.ssa Patrizia Babini

L'Ordinario Pro-Tempore

S.E. Mons. Giuseppe Verucchi